

Delibazione (giudizio di) - dichiarazione di efficacia di sentenze straniere - condizioni - in genere - Riconoscimento efficacia sentenza straniera - Contrarietà all'ordine pubblico - Verifica sul "decisum" - Possibilità di sindacare il merito della decisione - Esclusione - Fondamento.

In tema di efficacia di provvedimenti giurisdizionali esteri, l'art. 64 della l. n. 218 del 1995, che ne esclude il riconoscimento se le disposizioni della sentenza "producono effetti contrari all'ordine pubblico", non lascia al giudice investito della verifica alcun margine di valutazione sul merito della decisione adottata, essendogli devoluto solo il controllo estrinseco dell'atto, limitato al "decisum", cioè al contenuto precettivo della statuizione, sia pure ricostruita alla luce della parte espositiva della motivazione, e ciò in ragione della "ratio" sottesa a tale disciplina, volta a favorire la circolazione delle sentenze straniere che, all'opposto, sarebbe pregiudicata se il giudizio di riconoscimento assumesse i connotati di un riesame di merito.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 8462 del 24/03/2023 (Rv. 667466 - 01)

Corte

Cassazione

8462

2023